

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non aveva la competenza giuridica per adottare il regolamento controverso.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l'imposizione retroattiva del dazio antidumping già prescritto da parte del regolamento controverso:
 - (i) è priva di base giuridica, è fondata su un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 266 TFUE e del regolamento di base⁽¹⁾ e viola l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base;
 - (ii) non è conforme ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto e al divieto di retroattività per quanto concerne le ricorrenti; e
 - (iii) si fonda su un'errata applicazione dell'articolo 266 TFUE e su un abuso di potere da parte della Commissione europea e viola l'articolo 5, paragrafo 4, TFUE.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'imposizione retroattiva del dazio antidumping ai fornitori delle ricorrenti, impedendo il rimborso delle ricorrenti, viola il divieto di discriminazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha erroneamente fatto uso dei propri poteri nella valutazione dell'economia di mercato e delle richieste di trattamento riservato dei fornitori delle ricorrenti per imporre un dazio antidumping retroattivo e ha violato il divieto di discriminazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha neanche rispettato l'obbligo contenuto nell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, nonché l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 22 gennaio 2018 — Marriot Worldwide/EUIPO — AC Milan (AC MILAN)**(Causa T-28/18)**

(2018/C 094/44)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Marriot Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Stati Uniti) (rappresentante: A. Reid, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AC Milan SpA (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «AC MILAN» –Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 182 615

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16/11/2017 nel procedimento R 356/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea per i servizi contestati; e
- condannare l'EUIPO alle spese sopportate dalla ricorrente per il presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2018 — Yado contro EUIPO — Dvectis CZ (Cuscino per sedili)**(Causa T-30/18)**

(2018/C 094/45)

*Lingua processuale: lo slovacco***Parti**

Ricorrente: Yado s.r.o. (Handlová, Slovacchia) (rappresentata da: D. Futej, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dvectis CZ s.r.o. (Brno, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno controverso: ricorrente

Disegno controverso interessato: disegno dell'Unione europea n. 2 371 591-0001

Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/11/2017 nel procedimento R 1017/2017-3.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata sull'inammissibilità del ricorso;
- ordinare al convenuto di trattare il ricorso e di decidere su di esso;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese della presente istanza sostenute dalla ricorrente.